

## CONVENZIONE TRA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione di seguito "DSII" (codice fiscale n°80415740580), nella persona del Dr. Francesco Paolo Schiavo, nato a Roma il 24 marzo 1962, in qualità di Direttore Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione

### E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscrizione al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ e codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e relativa iscrizione n. \_\_\_\_\_, dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia o dell'elenco degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi, nella persona del \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, i seguenti Istituti di Credito \_\_\_\_\_, e Finanziarie \_\_\_\_\_ appartenenti al medesimo gruppo (di seguito Società) congiuntamente indicate anche come le Parti.

### PREMESSO

- che l'art. 5 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, così come modificato dal comma 346 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede la possibilità per gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese pubbliche e private, come nella norma individuati, di contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del medesimo Testo Unico;

- che l'articolo 14 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, recante "Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni", determina quali sono gli elementi che dovrebbe contenere la dichiarazione dimostrativa della retribuzione;

- che il D.M. del 27 dicembre 2006, n. 313 contiene il regolamento per la concessione, da parte di intermediari finanziari autorizzati, di prestiti da estinguersi con cessione di quote del quinto dello stipendio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- che la Società eroga, ai sensi del Testo Unico sopra citato, prestiti da estinguersi mediante cessione di quote della retribuzione;
- che la Società, previa richiesta degli interessati, autorizzazione e verifica dei presupposti e delle condizioni all'uopo necessarie, potrà erogare prestiti nei confronti dei dipendenti, gestiti per mezzo del Sistema Informativo Integrato del DAG, tramite il Sistema NoiPA, da estinguersi mediante cessione di quote della retribuzione;
- che la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 agli Istituti di Credito/Finanziarie è consentita previa autorizzazione esplicita del dipendente e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 5 della presente Convenzione;
- che la Società per sottoscrivere il presente atto deve essere associata a un codice ritenuta. Se sprovvista deve effettuare formale richiesta di attivazione del codice ritenuta alla DSII per l'attivazione;
- che la presente Convenzione sarà stipulata anche con tutti gli Istituti di Credito/Finanziarie, che manifesteranno interesse e ne faranno richiesta.

## **VISTE**

1. le circolari numero 21 (prot. n. 69349) e numero 13 (prot. n. 34404), rispettivamente del 3 giugno 2005 e del 13 marzo 2006, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – in materia di cessione del quinto dello stipendio non garantite dal fondo INPDAP;
2. le circolari numero 46 (prot. n. 164511), numero 63 (prot. n. 193711), numero 29 (prot. n. 124962), numero 37 (prot. n. 0101525), numero 21 (prot. n. 69349) e numero 13 (prot. n. 34404), rispettivamente dell'8 agosto 1995, del 16 ottobre 1996, dell'11 marzo 1998, del 5 settembre 2003, del 3 giugno 2005 e del 13 marzo 2006, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
3. la circolare numero 554 (prot. n. 168383) del 29 luglio 2005, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro – in materia di cessioni di quote di stipendio dei dipendenti dello Stato.
4. la circolare numero 782 (prot. n. 89536) del 3 agosto 2007, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro – in materia di automazione del

processo per la concessione di prestiti da estinguere con cessione del quinto dello stipendio.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### art. 1

#### PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Costituiscono allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:
  - Allegato A** – Documento Specifiche Tecniche (*CreditoNet\_All.A*);
  - Allegato B** – Fac-Simile Consenso al trattamento dei dati personali (*CreditoNet\_All.B*);
  - Allegato C** – Dichiarazione di Finanziamento Cessione (*CreditoNet\_All.C*).
3. Le parti si impegnano a prendere atto di tutte le modifiche alla documentazione che saranno comunicate e rese disponibili tramite pubblicazione sul portale NoiPA.

### art. 2

#### DEFINIZIONI

Le Parti convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate il corrispondente significato:

- **Convenzione:** il presente accordo;
- **CreditoNet:** si intende l'applicazione che realizza un servizio basato su tecnologia Web Service che permette di visualizzare e stampare tutte le informazioni necessarie agli Istituti di Credito/Finanziarie per la concessione di Prestiti, secondo le modalità descritte e indicate nel Documento Specifiche Tecniche (*CreditoNet\_All.A*);
- **DAG:** il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **Dipendente/i:** si intendono i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni le cui competenze economiche sono gestite e liquidate con il Sistema NoiPA;
- **Informazioni NoiPA:** si intendono i dati relativi alla posizione lavorativa e retributiva del Dipendente presenti su NoiPA al momento della

consultazione da parte della Società, e per i quali trovano applicazione le disposizioni del TU;

- **Intermediari finanziari autorizzati:** si intendono gli istituti iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del D. L.gs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., a condizione che il loro oggetto sociale preveda l'esercizio di concessione di finanziamenti;
- **Normativa Privacy:** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i., nonché tutti i provvedimenti di attuazione, le indicazioni e gli orientamenti espressi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- **Parti:** si intendono la DSII e la Società aderente alla presente Convenzione;
- **Prestito:** si intende il prestito di somme di denaro da estinguersi mediante cessione di quote della retribuzione, di cui al TU;
- **Procedura:** si intende il processo operativo inerente la modalità di utilizzo del servizio CreditoNet per l'accesso alle informazioni presenti sulla banca dati di NoiPA, dettagliatamente specificato nel Documento Specifiche Tecniche (*CreditoNet\_All.A*);
- **Retribuzione:** si intende lo stipendio o salario dei Dipendenti;
- **DSII:** la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **Società:** l'Istituto di Credito/Finanziaria che sottoscrive il presente atto;
- **Sistema NoiPA :** il sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il quale sono gestiti i processi del trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono del sistema stesso;
- **Testo Unico (TU):** si intende il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive integrazioni e modificazioni;
- **Utente:** si intende l'incaricato, dipendente della Società, autorizzato dalla medesima all'utilizzo del servizio CreditoNet, che consente l'accesso e la consultazione dei dati presenti nel Sistema NoiPA per le sole finalità di accertamento di tutte le condizioni per l'erogazione del Prestito.

### art. 3

#### OGGETTO

1. La DSII, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma, si impegna a consentire alla Società l'accesso ai dati gestiti dal Sistema NoiPA attraverso il servizio CreditoNet, al fine di verificare la sussistenza dei

requisiti necessari per la concessione del Prestito, come meglio definito nel successivo art. 6.

2. La Società, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e le necessarie autorizzazioni, nonché i requisiti previsti dalla normativa richiamata nella presente Convenzione e di quella comunque applicabile, previa espressa autorizzazione da parte del Dipendente (Consenso al trattamento dei dati personali - CreditoNet All.B), potrà concedere prestiti finanziari da estinguersi operando trattenute mensili sulla retribuzione del Dipendente richiedente.
3. Con la presente Convenzione la DSII non intende in alcun modo garantire alla Società che i singoli Dipendenti si rivolgano alla stessa per richiedere un Prestito, essendo i Dipendenti liberi di indirizzarsi a qualunque altro Istituto di Credito/Finanziario che ritengano più idoneo.
4. La DSII si impegna a divulgare ai Dipendenti, nei modi che riterrà più opportuni, il contenuto della presente Convenzione.
5. La presente Convenzione ha validità per le ritenute mensili eseguite a favore dell'Istituto Finanziario associato al codice ritenuta identificato come **(inserire codice:\_\_\_\_\_)**.

#### **art. 4**

#### **MANLEVA**

1. La DSII, non risponde di eventuali variazioni delle informazioni del Sistema NoiPA che dovessero intervenire o essere registrate nella banca dati in un momento successivo a quello della consultazione eseguito da parte della Società attraverso il servizio CreditoNet; pertanto sarà cura della Società tenersi costantemente aggiornata in merito alle informazioni acquisite dalla consultazione.
2. La DSII, nell'ambito del rapporto di finanziamento eventualmente insorto, ai sensi della presente Convenzione, tra la Società e il singolo Dipendente, è sollevato da qualunque responsabilità da esso nascente, anche in ordine ad eventuali situazioni di inadempienza da parte dei Dipendenti nonché per fatti dipendenti da azioni giudiziarie afferenti le retribuzioni, ciò in quanto la presente Convenzione non regola l'eventuale rapporto di finanziamento nascente tra i soggetti citati.

#### **art. 5**

#### **FUNZIONALITA' E INFORMAZIONI**

1. La DSII si impegna a consentire alla Società l'accesso ai dati gestiti dal Sistema NoiPA attraverso il servizio CreditoNet, unicamente per i fini di cui al precedente art. 3, e previa espressa autorizzazione dei Dipendenti che ne facciano richiesta, attraverso la visualizzazione e la stampa delle sole informazioni necessarie per la concessione del Prestito, secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 14, lettera a), b), c), d) ed e) del D.P.R. 895/50.
2. CreditoNet è un servizio basato su tecnologia Web Service che permette di accedere al Sistema NoiPA e di visualizzare e stampare tutte le informazioni necessarie agli Istituti di Credito/Finanziarie per la concessione di Prestiti, secondo le modalità descritte e indicate nel Documento Specifiche Tecniche (*CreditoNet\_All.A*).
3. Salvo quanto previsto dalla Procedura, in nessun caso i dati presenti nel Sistema NoiPA potranno essere divulgati, oltre che utilizzati e trattati dalla Società per fini diversi da quelli di cui all'art. 3, né potranno essere apportate modifiche ai medesimi, né in qualsiasi modo alterati.

## **art. 6**

### **MODALITA' DI ACCESSO**

1. L'accesso al servizio CreditoNet è controllato da un sistema di sicurezza che esegue il riconoscimento della Società attraverso la verifica di autenticazione ed autorizzazione dello stesso.
2. La Società è tenuta a gestire ed autorizzare i propri Utenti all'utilizzo del servizio CreditoNet, per l'accesso e la consultazione del dettaglio di informazioni dei Dipendenti presenti sul Sistema NoiPA, qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente art. 3.
3. Costituisce condizione imprescindibile per l'accesso al dettaglio delle informazioni presenti sul Sistema NoiPA, la preventiva autorizzazione del Dipendente che si sia rivolto alla Società, per richiedere il prestito. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata mediante sottoscrizione del modulo "Fac-Simile Consenso al trattamento dei dati personali (*CreditoNet\_All.B*)" allegato alla presente Convenzione. Il Dipendente dovrà, pertanto, comunicare all'Utente il codice chiave riportato sul proprio cedolino.
4. La Società dovrà dare preventiva e dettagliata informativa alla DSII qualora intenda avvalersi, per le finalità di cui al presente accordo, della piattaforma informatica messa a disposizione da un soggetto terzo.
5. Resta inteso che la Società potrà avvalersi della piattaforma informatica di cui sopra solo in caso di esito positivo del collaudo sulla piattaforma Credito Net oltre che delle ulteriori verifiche ritenute necessarie dalla Società e/o dalla DSII, anche in merito al soggetto terzo.
6. Non ricorrendo le condizioni di cui ai commi precedenti, l'accesso a CreditoNet non è consentito. In mancanza, accertato l'irregolare e/o illegittimo utilizzo del servizio di CreditoNet, da parte della Società, verranno presi tutti gli opportuni provvedimenti volti a sanzionare tale

comportamento, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente arrecati la DSII o al Dipendente.

## **art. 7**

### **DATI TECNICI DI ACCESSO**

La Società dichiara di essere dotata dei seguenti Certificati Digitali intestati a persona fisica:

- Certificato Server per la Client Authentication
  - Cognome e nome: \_\_\_\_\_
  - Indirizzo IP: \_\_\_\_\_
  - Nome Host: \_\_\_\_\_
- Certificato di Firma Qualificata
  - Cognome e nome: \_\_\_\_\_
  - Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Eventuali cambiamenti devono essere comunicati alla DSII secondo le indicazioni fornite al successivo art. 18.

## **art. 8**

### **MODALITÀ OPERATIVE**

1. L'accesso ai dati avviene mediante collegamento al servizio Web fruibile all'indirizzo Internet comunicato dalla DSII alla Società. Le informazioni sono acquisite direttamente dalla banca dati del Sistema NoiPA.
2. La DSII conserva la piena ed esclusiva titolarità del sistema di ricerca e delle informazioni memorizzate sul Sistema NoiPA che si impegna a mantenere aggiornate, garantendone l'esattezza al momento della consultazione da parte della Società.
3. La DSII ha l'esclusivo diritto di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati nonché di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.
4. La DSII definisce i tempi di erogazione del servizio CreditoNet e le eventuali interruzioni in base a tutte le attività gestite. La DSII si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Società delle operazioni che non consentano l'erogazione del servizio CreditoNet.
5. La DSII si impegna ad utilizzare i sistemi informatici rispondenti ad adeguati standard qualitativi e di sicurezza che garantiscano la continuità del servizio e del collegamento informatico per l'intera durata della Convenzione. Resta comunque esclusa la responsabilità della DSII per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero da cause allo stesso non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a cause al di fuori del suo controllo inclusi, senza

limitazione, ritardi o cadute di linea dei sistemi, interruzione, sospensione, malfunzionamento o mancanza di collegamento della rete Internet, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, telematico, elettronico o di erogazione dell'energia elettrica, sempre che questi si sia tempestivamente attivato al fine della risoluzione del problema.

6. La Società si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di proteggere la riservatezza e l'integrità dei dati acquisiti con il servizio CreditoNet.
7. L'Utente autorizzato dalla Società all'utilizzo di CreditoNet attiva un processo di colloquio con il Sistema NoiPA, con il quale si realizza la consultazione dei dati sulla posizione economica del Dipendente e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla verifica dell'erogabilità del Prestito. La descrizione delle modalità e delle fasi componenti il processo di colloquio è riportata nel Documento Specifiche Tecniche (*CreditoNet\_All.A*).

## **art. 9**

### **DANNI E RESPONSABILITA'**

1. La Società prende atto ed accetta che, anche nell'ipotesi di designazione di un soggetto terzo, come previsto dal precedente articolo 6, commi 4 e 5, sarà ritenuta unica responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente accordo.
2. La Società sarà altresì ritenuta responsabile in solido di qualsivoglia comportamento, posto in essere da soggetti terzi di cui intenda avvalersi o da propri dipendenti, in esecuzione di quanto previsto dal presente accordo, anche in violazione della normativa in materia di trattamento di dati personali.
3. La Società è altresì responsabile dei danni di qualsivoglia natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché di eventuali soggetti terzi designati ai sensi del precedente articolo 6, commi 4 e 5, e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, **alla DSII e al suo personale**.



## **art. 10**

### **COMUNICAZIONE AGLI UFFICI AL FINE DELLA TRATTENUTA DELLE QUOTE CEDUTE**

La concessione del prestito deve essere comunicata dalla Società all'Ufficio che ordina il pagamento dello stipendio del dipendente. A tale scopo dovrà essere inoltrata tutta la seguente documentazione: contratto; polizza assicurativa o atto sostitutivo della polizza, nella forma di dichiarazione pro veritate; "Dichiarazione di Finanziamento Cessione" (*CreditoNet\_All.C*); dichiarazione CreditoNet in duplice copia; copia del consenso al trattamento dei dati personali (*CreditoNet\_All.B*); copia del Conto Estintivo in caso di estinzione di un prestito precedente; copia del bonifico in caso di estinzione di un prestito precedente.

## **art. 11**

### **REFERENTI**

Al fine di garantire la disponibilità di un riferimento costante per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano rispettivamente ad individuare ed a comunicarsi reciprocamente entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il proprio referente.

## **art. 12**

### **CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

La Società si impegna a praticare ai Dipendenti gestiti dal Sistema NoiPA condizioni di favore riservate alla migliore clientela che saranno eventualmente comunicate al momento della richiesta di un Prestito.

## **art. 13**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione delle attività inerenti al Servizio CreditoNet e previste dalla presente Convenzione.
2. La Società ha l'obbligo di mantenere in ogni caso riservati i dati e le informazioni acquisite per l'esecuzione della presente Convenzione; ha altresì l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione, e quindi, per l'erogazione del Prestito, quand'anche abbia accertato la mancanza dei requisiti per accordare la richiesta medesima.

3. La Società è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri Utenti e più in generale dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti, nonché di tutte le modalità di accesso e operative previste nella presente Convenzione.
4. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui sopra e previsti nella presente Convenzione, la DSII ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla DSII o ai Dipendenti gestiti dal Sistema NoiPA.

#### **art. 14**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy.
2. Le Parti sono tenute ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, la Normativa Privacy o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia. A tal fine:
  - a) dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa;
  - b) si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare;
  - c) si impegnano (i) ad avvalersi di personale qualificato e di assoluta fiducia; (ii) a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, delle informazioni e degli archivi, nel rispetto delle misure di sicurezza; (iii) ad adottare tutte le cautele opportune al fine di evitare l'accesso non autorizzato ai dati nonché il trattamento non consentito o non conforme;
  - d) si assumono ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili (ivi comprendendo anche i responsabili esterni del trattamento e gli outsourcers in genere), dagli incaricati, dai propri dipendenti o dai collaboratori in genere di cui ciascuna si avvalga nell'esecuzione del servizio CreditoNet.

## **art. 15**

### **DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Le Parti hanno diritto di recedere dalla presente Convenzione senza responsabilità alcuna addebitabile a ciascuna delle Parti stesse e senza ripetizione di oneri anticipati per il servizio eventualmente non reso, con preavviso di almeno gg. **30** da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. ai sensi del successivo art. 18.
2. Qualora la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti con la presente Convenzione, per tutta la sua durata, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.; la Società sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni eventualmente derivanti dalla risoluzione.

## **art. 16**

### **DURATA**

La presente Convenzione diviene efficace ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha validità per un anno scaduto il quale si intende tacitamente rinnovata, salvo quanto previsto al precedente art. 15.

## **art. 17**

### **OBBLIGHI INFORMATIVI**

1. Nel suindicato periodo di vigenza contrattuale, la Società si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o del proprio Statuto, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica o che possa in qualche modo incidere sull'esecuzione del presente atto.
2. Il mancato adempimento a tale impegno costituisce motivo di risoluzione del contratto.

## **art. 18**

### **COMUNICAZIONI**

1. Qualsiasi comunicazione di parte inerente al presente accordo, dovrà essere trasmessa per iscritto alla controparte ai seguenti indirizzi:
  - Pec DSII: [dcsii.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcsii.dag@pec.mef.gov.it) att.ne Capo Servizio Dott. Francesco Paolo Schiavo.
  - Pec Società: \_\_\_\_\_ att.ne \_\_\_\_\_.

**art. 19**  
**REGIME FISCALE**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

**art. 20**  
**FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione

Dott. Francesco Paolo Schiavo \_\_\_\_\_

Per la \_\_\_\_\_

Roma,